

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Anno scolastico 2022/2023

Sommario

REGOLAMENTO D'ISTITUTO Anno scolastico 2022/2023	1
PRINCIPI GENERALI.....	3
DISPOSIZIONI GENERALI	3
NORME RELATIVE ALLA FREQUENZA E ALLA PERMANENZA NELL'ISTITUTO DURANTE LE ORE DI LEZIONE.	4
USO DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI.....	6
PARTE PRIMA - NORME RIGUARDANTI GLI STUDENTI.....	6
CAPO I - I diritti.....	6
CAPO II - I doveri	7
FINALITA' EDUCATIVE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.....	10
IMPEGNI DELLA SCUOLA	11
CRITERI GENERALI.....	11
REGOLAMENTO DISCIPLINARE	11
TIPOLOGIE DI COMPORTAMENTI CHE CONFIGURANO MANCANZE DISCIPLINARI, LE RELATIVE SANZIONI E GLI ORGANI COMPETENTI AD IRROGARLE	13
SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITA' SCOLASTICA PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 15 GIORNI.....	15
SANZIONI CHE PREVEDONO L'ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA	16
REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA.....	16
Art. 1 Finalità e compiti.....	16
Art. 2 Composizione.....	17
Art. 3 Modalità di funzionamento.....	17
Art. 4 Ricorsi per le problematiche studenti-insegnanti o con altro personale scolastico e per l'applicazione dello Statuto.....	18
Art. 5 Ricorsi per le sanzioni disciplinari	18
PARTE SECONDA - NORME RIGUARDANTI I DOCENTI	19
PARTE TERZA - PERSONALE.....	19
TITOLO I - PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO, DIRETTIVO E ISPETTIVO; PERSONALE NON DOCENTE	19
➤ Codice di comportamento del MIUR (Vedi appendice).....	19
➤ CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 (vedi appendice)	19
➤ Circolare 88 e suoi allegati – 08/11/2010 - nuove norme in materia disciplinare: personale della scuola (vedi appendice).....	19
➤ Decreto Legislativo 27 Ottobre 2009 n. 150 Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. (09G0164) - (vedi appendice).....	19
➤ Estratto Decreto Legislativo 165/2001 (vedi appendice).....	20

PARTE QUARTA - NORME RIGUARDANTI GLI ORGANI COLLEGIALI.....	20
<i>TITOLO I</i> - I Consigli di classe	20
<i>TITOLO II</i> - Il Collegio dei docenti.....	20
<i>TITOLO III</i> - Il Consiglio d'Istituto e la Giunta esecutiva	21
NORME RIGUARDANTI LE ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI.....	21
<i>TITOLO I</i> - Assemblea d'Istituto.....	21
<i>TITOLO II</i> - Assemblea di classe	22
PARTE QUINTA - NORME RIGUARDANTI LE USCITE E I VIAGGI DI ISTRUZIONE.....	22
PARTE SESTA – ALTRI REGOLAMENTI.....	23
REGOLAMENTO DELLE AULE, DEI LABORATORI E DEGLI SPAZI COMUNI	23
<i>TITOLO I</i> - Le aule.....	23
<i>TITOLO II</i> - Spazi comuni esterni.....	23
REGOLAMENTO USO RETE WIRELESS	23
Il Dirigente Scolastico.....	25
APPENDICE	26
1. Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni DPR 62/2013 - (GU n°129 del 4.6.2013);	26
2. Per il personale DOCENTE:	26
a. L'art.29 CCNL Scuola firmato in data 19.04.2018	26
b. Gli artt.492 sino a 499 d.lgs. 297/1994.....	26
c. modificazioni ed integrazioni all'articolo 498 comma 1 di cui all'art. 29 comma 3 del CCNL Scuola 2016/018 firmato in data 19/04/2018.	26
3. Per il personale ATA:.....	26
a. gli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 di cui al <i>TITOLO III RESPONSABILITA' DISCIPLINARE</i> del CCNL comparto scuola 2016/201/ firmato in data 19/04/2018.	26
4. D. Lgs 150/09 –stralcio: Capo V Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici.....	26
5. Circ. MIUR n. 88 dell'8/11/2010: Applicazione D. Lgs 150/09 al personale della scuola	26
6. D. Lgs 165/2001 (artt.53, 55,55 bis, 55 ter, 55 quater e 55 sexies).	26
7. Tabella 1 C.M. 88 – Procedimento disciplinare per tutto il personale scolastico ai sensi del D.Lgs 150/2009	26
8. Tabella 2 C.M. 88 – Personale ATA: infrazioni, sanzioni disciplinari e sospensione cautelare	26
9. Tabella 3 C.M. 88 – Personale docente: infrazioni, sanzioni disciplinari e sospensione cautelare	26
10. DECRETO LEGISLATIVO 20 giugno 2016, n. 116 - Modifiche all'articolo 55-quater del D.Lg.30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare.	26
11. DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 75. Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a) , c) , e) , f) , g) , h) , l) m) , n) , o) , q) , r) , s) e z) , della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.	26
12. REGOLAMENTO USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE.....	26

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Visto il testo unico 297 del 1994; visto il DPR 275 del 1999; visto il DPR 249 del 1998 modificato con il DPR 235 del 2007; visto lo Statuto delle Studentesse e degli studenti si emana il seguente Regolamento:

PRINCIPI GENERALI

Art. 1- L'istituto di Istruzione Superiore " Besta - Gloriosi " è un organismo scolastico che persegue lo scopo di realizzare la promozione culturale, sociale ed umana degli alunni. Nella sua azione l'Istituto si richiama esplicitamente agli ideali di libertà, democrazia e giustizia sociale sanciti dalla Costituzione. In particolare, s'impegna a favorire un'effettiva attuazione del diritto allo studio nello spirito dell'art. 34 della Costituzione.

Art. 2- L'Istituto garantisce a ciascuno studente una formazione culturale e professionale di qualità, nel rispetto e nella valorizzazione degli orientamenti personali e delle identità culturali e religiose di ciascuno. Il diritto all'apprendimento è garantito a ciascuno studente anche attraverso percorsi individualizzati (recupero, approfondimento) tesi a promuoverne il successo formativo.

Art. 3- Sin dall'inizio del ciclo di studio, lo studente è inserito in un percorso di orientamento, teso a consolidare attitudini e sicurezze personali, senso di responsabilità, capacità di scelta tra i diversi indirizzi dell'Istituto o tra le proposte di formazione presenti sul territorio. Alla fine del ciclo scolastico, lo studente avrà la possibilità di conoscere problematiche relative all'inserimento nel mondo del lavoro; verrà inoltre informato sui percorsi universitari, sulle occasioni di formazione legate al territorio per poter operare scelte consapevoli.

Art. 4 - La valutazione è trasparente e tempestiva: lo studente conosce i criteri di valutazione e i conseguenti livelli delle prove individuali: orali, scritte e pratiche ed anche dei crediti formativi e scolastici.

Art. 5- Ogni dato sulle condizioni psicofisiche e sulla situazione familiare, riferito allo studente e significativo nell'attività formativa, è rilevato in ambiente scolastico con garanzia di riservatezza ai sensi della L. 196/2003 ex L. 675/96.

Art. 6 - Il presente regolamento d'Istituto, oltre ad essere pubblicato nelle forme degli atti del Consiglio d'Istituto, viene pubblicato in formato digitale sul sito della scuola. La necessità di idonea informazione alle famiglie e agli alunni viene assolta mediante pubblicazione sul sito dell'Istituto.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7- La durata delle lezioni è di 32 ore settimanali così articolate:

Lunedì, mercoledì, venerdì e sabato, attività didattica di cinque ore, con quattro ore di 60 minuti e contrazione dell'ultima ora di 10 minuti (inizio h. 8,10, termine h. 13,00);

Martedì e giovedì, attività didattica di sei ore, con quattro ore di 60 minuti e contrazione della V e VI ora di 10 minuti (inizio alle ore 8,10 termine 13,50);

Solo per gli alunni frequentanti la prima del settore CAT l'attività didattica di sei ore è estesa anche al

venerdì (inizio h. 8,10 termine h. 13,50).

NORME RELATIVE ALLA FREQUENZA E ALLA PERMANENZA NELL'ISTITUTO DURANTE LE ORE DI LEZIONE.

Visto l'orario delle lezioni;

premesso che la puntualità è un elemento di qualità del servizio scolastico che deve essere raggiunto con la piena collaborazione di tutte le sue componenti, Le Studentesse e gli Studenti devono accedere in Istituto a partire dalle ore 8.05 ed i docenti dalle ore 8.00 (per la prima ora).

Le Famiglie possono richiedere l'ingresso posticipato in prima ora (entro le ore 8.30) oppure l'uscita anticipata per motivi di trasporto. Per le richieste di uscite anticipate oltre i quindici minuti, la famiglia è tenuta a compilare un ulteriore format in cui si impegna al recupero con studio autonomo delle discipline non svolte in classe.

ENTRATA POSTICIPATA

- Gli alunni che giungono in ritardo rispetto all'orario di entrata, NON per motivi di trasporto, entrano in classe solo alla 2^a ora e dovranno presentare la giustificazione il giorno dopo; gli stessi verranno accolti in apposito spazio (aula attività per studenti diversamente abili) e autorizzati all'ingresso sul portale argo dal Dirigente scolastico o suo delegato.
- È fatto divieto agli studenti ritardatari di circolare nella scuola e di entrare nelle classi prima della fine della prima ora. Gli alunni sforniti di autorizzazione non potranno essere ammessi in classe.
- In caso di mancata presentazione della giustificazione su registro elettronico, gli insegnanti annotano l'obbligo nel giorno immediatamente successivo. Dopo il terzo giorno senza giustificazione, il coordinatore deve avvisare la famiglia.
- Non sono autorizzate entrate in ritardo dopo la seconda ora, salvo eccezioni autorizzate dal D.S. o da un delegato, per motivi di salute o per visite mediche che vanno documentate al rientro in classe.
- Nel quadrimestre sono consentiti non più di quattro ritardi con ingresso alla seconda ora e non saranno conteggiati i ritardi dovuti ai mezzi di trasporto, a visite o esami medici o ad altri casi eccezionali e documentati.
- I ritardi vanno sempre giustificati sul registro elettronico il giorno dopo. Tutti i ritardi verranno segnalati sul registro elettronico, computati nelle ore d'assenza e potranno influenzare il voto di comportamento. Il docente in servizio, pertanto, annoterà l'ingresso in ritardo anche degli alunni provvisti di autorizzazione permanente avendo cura, in quest'ultimo caso, di togliere la spunta "da giustificare".

USCITA ANTICIPATA

- le uscite anticipate sono consentite solo se gli alunni (minorenni e maggiorenni) vengono prelevati da un genitore o da chi esercita patria potestà; in caso l'alunno venisse prelevato da persona diversa la stessa dovrà essere munita di apposita delega e di copia del documento di identità del delegante.
- Il docente dell'ora in cui avviene l'uscita, dopo essere stato avvisato dal collaboratore scolastico dell'uscita anticipata dello studente, avrà cura di annotarla sul registro elettronico.
- Non sono autorizzate uscite anticipate prima dell'ultima ora; le stesse potranno avvenire solo al cambio dell'ora, salvo eccezioni autorizzate dal DS o da un suo delegato, per motivi di salute, per visite mediche che verranno documentate al rientro in classe o per casi di effettiva urgenza.
- Tutte le uscite anticipate verranno segnalate sul registro elettronico, computate nelle ore d'assenza e potranno influenzare il voto di comportamento. Il docente in servizio, pertanto, annoterà l'uscita anticipata anche degli alunni provvisti di autorizzazione permanente avendo cura, in quest'ultimo caso, di togliere la spunta "da giustificare".

L'uscita anticipata rispetto al termine stabilito delle lezioni deve restare un evento eccezionale: gli alunni dovranno giustificare il giorno successivo con certificato medico oppure, se dovuta a partecipazione a esami, concorsi o simili, con idonea giustificazione.

Sono consentite quattro uscite anticipate a quadrimestre.

- Non sono concesse uscite anticipate autorizzate dai genitori per telefono. Nel caso in cui uno studente accusasse un malessere nel periodo della sua permanenza a scuola, si provvederà a chiamare il pronto intervento dell'Ospedale, prendendo, contestualmente, contatto con la famiglia.
- Il numero elevato di assenze nelle prime o ultime ore di lezione sarà elemento di valutazione del Consiglio di Classe per quanto riguarda la partecipazione dell'alunno alla vita scolastica.
- Gli studenti pendolari, per i quali l'orario di partenza dei pullman non coincide con l'orario scolastico, dovranno essere forniti di richiesta di permesso permanente firmata da entrambi i genitori e autorizzata dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. La richiesta di permesso non potrà superare i 15 minuti antecedenti la partenza dell'ultimo pullman per la città di provenienza.
- Gli alunni, in via ordinaria, non possono uscire dall'aula durante le prime due ore di lezione ed uno alla volta.
- I certificati medici e le autorizzazioni permanenti vanno consegnate in ufficio didattica per il tramite dei Docenti Coordinatori di classe;
- I permessi di entrate posticipate/uscite anticipate vanno consegnati al front office che poi li consegnerà in vicepresidenza che provvederà ad accogliere/non accogliere l'istanza e ad annotare sul registro argo il permesso.

Computo ore relative ad ingressi posticipati e uscite anticipate autorizzate per l'intero anno scolastico.

Tutte le uscite anticipate e/o gli ingressi posticipati saranno conteggiati nelle ore di assenza, ivi comprese le assenze relative ad ingressi/uscite autorizzate in modo permanente. Il coordinatore di classe, nell'effettuare la periodica verifica circa la regolarità della frequenza scolastica degli studenti, procederà allo scomputo di tali ore ai fini della validità dell'anno scolastico. Il dettaglio delle ore di assenza, ingressi posticipati ed uscite anticipate sono visibili nell'apposita sezione del registro elettronico. Il docente coordinatore, nell'effettuare tale conteggio, si avvarrà dell'ausilio di un foglio di calcolo appositamente predisposto.

Art. 8

a. Il personale docente e ATA e gli alunni sono tenuti a prendere visione delle norme di sicurezza e di evacuazione dell'Istituto e ad attenersi in caso di emergenze secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e successive sue modifiche e integrazioni. È vietato l'utilizzo dell'ascensore agli alunni non autorizzati.

b. In caso di infortunio durante le attività didattiche e nelle altre situazioni previste dal contratto di assicurazione, è necessario denunciare immediatamente il fatto al docente e/o alla segreteria della scuola.

c. I docenti e il personale ATA sono tenuti a leggere con regolarità le circolari e i comunicati interni e ad ottemperare a quanto richiesto. Gli studenti sono tenuti a prendere nota delle comunicazioni rivolte a loro e alle famiglie, ottemperando a quanto in esse indicato.

Art. 9- In caso di sciopero del personale della Scuola o di assemblea sindacale, la Scuola declina ogni responsabilità civile e penale qualora gli studenti vengano licenziati prima del termine delle lezioni per impossibilità di assicurare almeno la vigilanza.

Art. 10- In caso di assenza dei docenti, qualora l'Istituto non potesse assicurare regolare supplenza, la classe viene suddivisa in gruppi di alunni assegnati a classi parallele, possibilmente sullo stesso piano.

USO DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI

ART. 11 È vietato tenere accesi i telefoni cellulari durante le ore di lezione (D.M. 15 marzo 2007).

Il divieto, che deriva anche dai doveri sanciti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249/1998), risponde ad una generale norma di correttezza, in quanto l'utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa sia per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto nei confronti del docente. L'utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici si configura come un'infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche a favorire un corretto comportamento.

Più specificamente il divieto è così regolamentato:

- È vietato utilizzare il telefono cellulare (ivi compresa la modalità "silenziosa") e altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione in tutti gli spazi scolastici (aule, palestra, biblioteca, corridoi, bagni, scale, cortili...).
- Durante lo svolgimento delle attività didattiche, eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, in caso di urgenza o gravità, dovranno essere soddisfatte mediante gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa.
- Eventuali fotografie o riprese fatte con i video-telefonini a compagni e al personale docente e non docente, senza il consenso scritto della/e persona/e si configurano come violazione della privacy, perseguibile quindi per legge.
- È facoltà del docente far depositare agli alunni, sulla cattedra, su un banchetto vuoto o apposito contenitore, ad inizio lezione o durante la lezione, il personale dispositivo elettronico spento o silenziato. Al termine della lezione, sotto il controllo del docente, gli alunni riprenderanno il proprio dispositivo.
- Si ricorda che le visite guidate e i viaggi di istruzione sono "attività didattica" a tutti gli effetti. Si invitano pertanto i genitori a sensibilizzare i figli ad un uso del cellulare limitato alle comunicazioni indispensabili e non disturbanti e/o distraenti dall'attività in corso.

PARTE PRIMA - NORME RIGUARDANTI GLI STUDENTI

TITOLO I - Diritti e Doveri

CAPO I - I diritti

Art.12- La Scuola promuove la cultura del rispetto, della tolleranza e dell'accoglienza cercando di rimuovere le condizioni che ostacolano l'interazione e la valorizzazione di ogni alunno.

Ogni alunno ha il diritto di essere riconosciuto e rispettato nella propria individualità. Gli stili relazionali e cognitivi di ciascuno, come pure le differenze di genere, di cultura e di etnia costituiscono potenzialità importanti da valorizzare a livello educativo.

In particolare, gli alunni hanno:

- diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento valorizzando le inclinazioni personali degli studenti, sia attraverso un'adeguata informazione, che con la possibilità di attivare un dialogo aperto in grado di rispondere alle richieste di sviluppare temi liberamente scelti, oltre che di realizzare iniziative autonome;
- diritto ad essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;
- diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità proprie, previste dal Regolamento di Istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento;
- diritto all'attivazione di iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce, a tal fine, iniziative volte all'accoglienza e alla tutela delle diversità linguistiche e culturali anche attraverso la realizzazione di attività interculturali;
- diritto all'ascolto da parte di tutti gli operatori scolastici affinché si favorisca un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e si possa avere un servizio educativo e didattico di qualità.

CAPO II - I doveri

Art. 13- La frequenza regolare delle lezioni e delle esercitazioni è obbligatoria. È preciso dovere di ciascun alunno studiare con costanza ed impegno le discipline del proprio corso.

Art. 14 - Gli Studenti sono tenuti al rispetto del Capo d'Istituto, dei Docenti, del Personale della scuola, dei compagni, e di tutti coloro che svolgono attività all'interno dell'Istituto, lo stesso rispetto che chiedono per loro stessi.

La disciplina è affidata all'osservanza del presente regolamento e all'azione di vigilanza del personale docente e non docente, ciascuno per la parte di competenza.

Art. 15 - Non è consentito fumare all'interno dell'Istituto e negli spazi esterni di pertinenza. Il divieto, ai fini disciplinari, si estende anche alle "sigarette elettroniche" come da Regolamento divieto di fumo. La sanzione comminata al trasgressore è notificata dal docente in servizio e prevede che venga regolarizzata attraverso il pagamento con il modello F23 all'agenzia delle entrate.

Art. 16 - Senza autorizzazione è vietato l'uso dell'applicazione della fotocamera e dei registratori audio/video, in quanto l'uso non autorizzato rappresenta grave violazione della privacy.

Art. 17- È dovere rispettare gli ambienti, gli arredi, il materiale didattico e bibliografico e gli spazi verdi esterni, che sono beni dell'intera Comunità Scolastica. Di eventuali perdite o danneggiamenti sono chiamati a rispondere coloro che li hanno provocati o, in loro vece, se minorenni, i genitori

Art. 18 – Gli allievi non devono lasciare incustoditi beni preziosi, oggetti personali. L'Istituto non risponde di eventuali furti o danneggiamenti

Art. 19 - Gli studenti sono tenuti a partecipare all'assemblea da loro richiesta e di rimanervi fino al termine dei lavori.

Art. 20 – l'ingresso in Istituto degli studenti è alle ore 8,05 (suono della prima campana), l'inizio delle lezioni è alle ore 8.10 (suono seconda campana).

Entrate posticipate/Uscite anticipate: vedi apposita sezione "Norme relative alla frequenza e alla

permanenza nell'istituto durante le ore di lezione”.

ART.21 - Nel corso della lezione lo studente, sempre uno per volta, lascia l'aula solo per motivi eccezionali con il permesso dell'insegnante in servizio. Lo studente non sosta nei bagni, nei corridoi e negli altri spazi dell'Istituto.

Art. 22 - È vietato agli alunni, singolarmente o in gruppi, andare in giro per l'Istituto per qualsiasi comunicazione e per qualsiasi titolo, a meno che non siano stati preventivamente autorizzati dal Dirigente scolastico o dal docente di classe per comunicazioni di vario tipo.

Art. 23 - Lo studente, assente dalle lezioni per qualsiasi motivo, ha l'obbligo di giustificare, entro quattro giorni dall'assenza, dichiarandone il motivo prima di essere riammesso in classe. Le assenze non giustificate entro il termine stabilito (quattro giorni) saranno valutate nella scheda di valutazione della condotta con un apposito parametro. Le giustificazioni si effettuano esclusivamente mediante registro elettronico.

Art. 24 - Le giustificazioni di assenze protratte per più di cinque giorni consecutivi (festività comprese) devono essere accompagnate da regolare certificato medico che attesti la non presenza di malattie infettive. Per le assenze fino a cinque giorni, non dovute a malattia infettiva, non è richiesto il certificato medico ma solo la relativa giustificazione.

Art. 25- Tutte le assenze, comprese quelle di massa effettuate per motivi futili e/o gratuiti, i ritardi e le uscite numerose e/o metodiche costituiscono scadimento dell'impegno di cui il Consiglio di classe tiene conto nell'attribuzione del voto di condotta. Si ricorda che la frequenza regolare delle lezioni costituisce un dovere dello studente come richiamato dall'art. 3 comma 1 del DPR n. 249/98 (Statuto delle studentesse e degli studenti). L'importanza della frequenza delle lezioni è ripresa dall'art. 14 comma 7 del DPR 122/2009 (Regolamento sulla valutazione degli studenti) che sanziona con la non ammissione alla valutazione finale e la nullità dell'anno scolastico le assenze superiori a un quarto dell'orario annuale. Per quanto riguarda le assenze di massa ingiustificate, il Consiglio di Classe con tre assenze avrà la facoltà di abbassare il voto di condotta di un voto, con quattro assenze di due voti;

Art. 26- Massimo assenze consentite

Ai sensi del DPR 22 giugno 2009, n. 122, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

Una deroga a tale limite è possibile solo per:

- assenze per ricovero ospedaliero documentate con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato da un medico del SSN;
- assenze di più di tre giorni motivate di patologia che impedisca la frequenza scolastica, certificate da un medico del SSN attestante l'inizio e la durata presunta della malattia; (terapia e/o cure programmate);
- assenze per lutto fino ad un massimo di 5 giorni per perdita del genitore, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado;
- assenze per testimonianza in procedimenti giudiziari;
- donazioni di sangue;
- assenze per maternità;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. (compresi i giorni di trasferimento per raggiungere la sede, esclusi gli allenamenti);

- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

A condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

È compito del Consiglio di Classe verificare se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal Collegio dei Docenti, impediscano, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

Per quanto concerne il numero massimo di ore di assenza raggiungibile - fatte salve le eccezioni legate alle eventuali deroghe di cui sopra – si precisa quanto segue:

Monte ore annuo: Primo Biennio 1056 (per la classe prima settore Cat 1089), Secondo Biennio 1056, Quinto anno 1056

Massimo assenze consentite 264h (272h Prima CAT)

Vanno conteggiate come presenze:

- la partecipazione ad attività culturali e formative approvate dagli organi collegiali della scuola (campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel PTOF e/o approvati dal Consiglio di Classe, attività di orientamento, ecc.)
- attività didattica extrascolastica (uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione, scambi culturali, ecc.),
- la partecipazione ad esami di certificazione esterna linguistica ed ECDL se approvati dalla scuola.

In tutti questi casi sul registro di classe verrà annotata la motivazione della mancata presenza dell'alunno, sul registro elettronico "fuori classe"

Art. 27- Gli studenti possono accedere ai bagni e usufruire dei distributori, se presenti, dalla seconda ora di lezione. Gli alunni conoscono e osservano il regolamento dell'Istituto.

Art. 28- Gli studenti sono tenuti al corretto utilizzo delle strutture, dei macchinari e dei sussidi didattici a cui non arrecano danni. È loro dovere osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza in vigore nell'Istituto.

Art. 29- Gli alunni, tenuti a presentarsi a scuola con abbigliamento ordinato e decoroso, non devono compiere atti che offendano la morale, la civile convivenza, o che turbino la vita della comunità scolastica e non devono appropriarsi di oggetti che appartengono alla scuola, agli insegnanti o ai propri compagni.

Art. 30- Lo studente non è autorizzato a lasciare l'Istituto anticipatamente senza un regolare permesso.

Art. 31 Gli alunni che hanno manifestato comportamenti reiterati, segnalati e non, di violazione di regole di civile comportamento non potranno partecipare ai viaggi d'istruzione (**vedi regolamento viaggi d'istruzione**). Saranno i coordinatori di classe, sentito il parere dei consigli di classe, a comunicare alla F.S. preposta tali nominativi.

Art. 32 - Gli studenti sono tenuti ad assumere comportamenti rispettosi verso ogni membro della comunità scolastica. Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo:

- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
- l'intenzione di nuocere;

- l'isolamento della vittima.

- Legge 71/2017 Definizione di «cyberbullismo»: con questa espressione si intende "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".

Rientrano nel Cyberbullismo:

- Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività online.
- Sexting: invio di messaggi via smartphone o altri dispositivi attraverso l'utilizzo della rete Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
- Pull a pig anche nella forma più lieve: creazione di account falso per denigrare e ridicolizzare un'altra persona
- Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge71/2017.

I comportamenti sopra elencati, opportunamente accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo verranno considerati mancanze gravi o gravissime e conseguentemente sanzionati sulla base di quanto previsto nel presente Regolamento d'Istituto. Perciò che riguarda il cyberbullismo, potranno anche essere attivate le procedure contenute nella L. n° 71 del 2017 che prevede la formale segnalazione alle forze di polizia.

FINALITA' EDUCATIVE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

- 1) I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- 2) La responsabilità disciplinare è personale.
- 3) In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinione (anche politica) se correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità, dignità e sensibilità.
- 4) Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto

possibile, al principio della riparazione del danno, tenendo presente anche la situazione personale dello studente.

5) Allo studente deve essere offerta la possibilità di convertire le sanzioni in favore della comunità scolastica.

6) Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. I provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.

IMPEGNI DELLA SCUOLA

- Definire un regolamento disciplinare;
- istituire un organo di garanzia;

CRITERI GENERALI

- Finalità educative dei provvedimenti:
- temporaneità, proporzionalità, riparabilità, contestualizzazione della sanzione disciplinare;
- diritto alla difesa per chi è sottoposto a sanzione disciplinare.

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Art. 1 (Mancanze disciplinari) Gli studenti sono tenuti ad avere un comportamento corretto verso tutti i soggetti che operano nella scuola, nel rispetto delle persone e delle cose: debbono inoltre osservare i regolamenti dell'istituto, la cui violazione è sanzionata secondo le norme del presente regolamento.

Costituiranno comunque mancanze disciplinari i comportamenti che promuovano od operino discriminazioni per motivi riguardanti convinzioni religiose, morali e politiche, estrazione sociale, stato di salute, etnia e sesso. Saranno considerati particolarmente gravi gli episodi che comportino violenza fisica o psicologica nei confronti delle persone, indipendentemente dai profili di responsabilità civile o penale che eventualmente ne conseguano.

Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, e si devono comportare in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola: è pertanto loro dovere osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza in vigore nell'istituto. Gli studenti sono tenuti ad un abbigliamento e ad un linguaggio adeguati all'ambiente scolastico. La responsabilità disciplinare è personale.

Art. 2 (Sanzioni disciplinari). Le sanzioni disciplinari sono l'annotazione scritta, il richiamo scritto, la sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni, l'allontanamento dalla comunità scolastica.

Le sanzioni disciplinari sono irrogate sempre per iscritto e vengono notificate allo studente interessato.

I provvedimenti di allontanamento dalla scuola, di sospensione e di richiamo scritto sono comunicati alle famiglie degli studenti interessati, previo consiglio straordinario.

Art. 3 (Annotazione scritta). L'annotazione scritta è il provvedimento disciplinare più lieve, ed è irrogata mediante trascrizione nel registro elettronico di classe da parte del docente o del DS, che informeranno lo studente dell'avvenuta segnalazione.

Art. 4 (Richiamo scritto). Il richiamo scritto è irrogato dal Dirigente scolastico. Il provvedimento

disciplinare viene applicato dopo aver sentito il docente che ha segnalato l'infrazione e lo studente che ha commesso il fatto.

Art. 5 (Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni). La sospensione si applica in caso di gravi o reiterate mancanze disciplinari, per un periodo non superiore a quindici giorni: l'irrogazione della sospensione è di competenza del Consiglio di classe con la presenza dei rappresentanti di classe dei genitori e degli studenti. Qualora fra le componenti elette vi sia lo studente che ha posto in essere il comportamento o i suoi genitori, questi si dovranno astenere dalla decisione e saranno sostituiti da altro rappresentante (primo non eletto), che dovrà pertanto essere convocato.

Art. 6 (Procedimento). Il procedimento di sospensione ha inizio con la convocazione, da parte del Dirigente scolastico, del Consiglio di classe. Nel caso di specifici episodi di scorretto comportamento che comportino la necessità di un chiarimento dei fatti accaduti, della loro gravità e/o dell'effettivo coinvolgimento dell'allievo, la convocazione del consiglio di classe va notificata allo studente interessato, che si presenta per esporre le proprie ragioni, eventualmente assistito dal legale rappresentante senza poter assistere alla discussione relativa alla decisione. Il consiglio di classe può sentire i soggetti coinvolti nei fatti che costituiscono oggetto di accertamento, se necessario anche in contraddittorio. Nel caso invece di provvedimenti disciplinari relativi al persistere di comportamenti scorretti registrati dai docenti con annotazioni disciplinari nel registro elettronico di classe, non è necessaria la notifica della convocazione del consiglio di classe all'allievo interessato: saranno sufficienti i normali richiami alla disciplina effettuati in classe, le annotazioni disciplinari nel registro di classe, le comunicazioni con i genitori. Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese: nel verbale viene riportato esclusivamente l'esito della votazione. In caso di parità prevale il voto del Dirigente Scolastico.

Nei periodi di allontanamento non superiore a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

Art. 7 (Allontanamento dalla scuola per periodi superiori a 15 giorni). L'allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni viene disposto quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. La durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Le sanzioni dell'allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni e quelle che implicano l'esclusione dagli scrutini finali sono disposte dal Consiglio d'Istituto. Il Consiglio di Istituto, oltre ad ascoltare l'allievo interessato dal provvedimento disciplinare, può sentire i soggetti coinvolti nei fatti che costituiscono oggetto d'accertamento, se necessario anche in contraddittorio. Qualora fra le componenti elette vi sia lo studente che ha commesso il reato o i suoi genitori, questi sono esonerati dalla partecipazione alla riunione del Consiglio d'Istituto ed è prevista la surroga da parte di altro rappresentante (primo non eletto). In sede di deliberazione a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Nei periodi di allontanamento superiore a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero

educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Art.7- bis con riferimento all'art.4 comma 9 (**statuto delle studentesse e degli studenti scuola superiore DPR 21 novembre 2007, n.235**) nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 8 (Conversione delle sanzioni). L'organo che commina la sanzione offre sempre la possibilità di convertirla in attività a favore della comunità scolastica, liberamente individuate nello stesso provvedimento sanzionatorio in modo proporzionale alla mancanza disciplinare. Queste attività possono consistere, a titolo esemplificativo, in piccola manutenzione, sistemazione di spazi o corsi didattici di recupero e/o potenziamento. La conversione della sospensione comporta la possibilità per lo studente di evitare l'allontanamento dalla comunità scolastica.

Art. 9 (Impugnazioni). Avverso le sanzioni disciplinari di cui agli artt. 3, 4, 5, 6, è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia dell'Istituto entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione stessa.

L'avvenuta conversione della sanzione comporta rinuncia all'impugnazione.

Art.10 (Organo di garanzia). Per la composizione, nomina e funzionamento dell'Organo di garanzia, si rinvia al successivo art.11.

Il procedimento innanzi all'organo di garanzia ha inizio con la proposizione di impugnazione avverso l'ammonizione da parte dello studente, che deve essere sentito nella fase istruttoria dell'appello. L'organo di garanzia decide sull'appello in camera di consiglio. Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese: nel verbale viene riportato esclusivamente l'esito della votazione. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Nel caso in cui lo studente appellante faccia parte dell'organismo di garanzia, nel procedimento che lo interessa, verrà sostituito dal membro supplente.

L'organo di garanzia è altresì competente a dirimere, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, i conflitti interpretativi che sorgano in relazione al presente regolamento.

TIPOLOGIE DI COMPORTAMENTI CHE CONFIGURANO MANCANZE DISCIPLINARI, LE RELATIVE SANZIONI E GLI ORGANI COMPETENTI AD IRROGARLE

TIPO DI VIOLAZIONE	SANZIONE DISCIPLINARE	ORGANO COMPETENTE AD APPLICARE LA SANZIONE
1. Non mantenere un comportamento corretto e rispettoso di sé 2. Essere sprovvisti dell'occorrente per la lezione della giornata 3. Presentarsi a scuola in ritardo senza valida motivazione 4. Portare a scuola oggetti estranei alle attività o potenzialmente pericolose 5. Intrattenersi senza motivo fuori dall'aula durante le ore di lezione 6. Non accogliere educatamente l'insegnante e il personale 7. Uscire disordinatamente dall'aula 8. Recarsi ai laboratori e in palestra in modo disordinato e chiassoso	Ammonizione personale in classe o in privato	Il docente di classe

<p>9. Uscire o allontanarsi dall'aula senza autorizzazione durante il cambio dell'ora</p> <p>10. Assenze di massa</p> <p>11. Spostarsi da un piano all'altro senza preventiva autorizzazione</p> <p>12. Non attenersi agli avvertimenti ricevuti in relazione al comportamento da tenere nella scuola, nelle sue adiacenze e pertinenze (tenere il cellulare acceso e utilizzare dispositivi elettronici- circ. min. 15/3/2007- , sporcare e non rispettare l'ambiente).</p>	<p>Ammonizione scritta sul registro di classe</p>	<p>Il Dirigente Scolastico</p>
<p>13. Contravvenire al divieto di fumo</p>	<p>Ammonizione scritta sul registro di classe e applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla legge</p>	<p>L'ammonizione scritta sul registro di classe e la comminazione della sanzione amministrativa da parte della Presidenza.</p>
<p>14. Reiterazione dei comportamenti indicati ai punti da 1 a 11</p> <p>15. Impedire il normale svolgimento dell'attività scolastica tenendo, durante le lezioni, un comportamento scorretto, non rispettoso dei compagni, dei docenti, e dell'ambiente scolastico</p> <p>16. Arrecare danno ai libri, quaderni o oggetti personali altrui</p>	<p>Ammonizione scritta sul registro di classe</p>	<p>il dirigente scolastico</p>
<p>17. Mantenere un comportamento irrispettoso verso il personale scolastico</p>		

Qualora al semplice richiamo verbale segua una modificazione positiva del comportamento non vi sarà alcuna ripercussione sulla valutazione della condotta dell'allievo.

I richiami scritti sul registro di classe avranno ripercussioni sulla valutazione della condotta (vedi scheda di valutazione della condotta).

Nel caso che, per i comportamenti di cui sopra, per la loro ripetizione o per le modalità di manifestazione, si ritenga opportuno un allontanamento dalle lezioni, questo avverrà con l'obbligo di frequenza e studio individuale a scuola per un periodo da uno a tre giorni. Tale allontanamento sarà deliberato in sede di consiglio di classe. La famiglia sarà informata della decisione.

SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITA' SCOLASTICA PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 15 GIORNI

<p>1. Reiterazione dei comportamenti indicati ai punti da 13 a 16</p> <p>2. Lasciare la scuola senza autorizzazione</p> <p>3. Aggredire altri alunni</p> <p>4. Offendere il dirigente scolastico, gli insegnanti, il personale non docente della scuola e i compagni.</p> <p>5. Danneggiare e deturpare le attrezzature scolastiche</p>	<p>Allontanamento dalla comunità scolastica fino ad un massimo di 15 giorni con o senza l'obbligo di frequenza e di riparazione dell'eventuale danno</p>	<p>Il consiglio di classe nella sua composizione allargata (fatto salvo il dovere di astensione, es. . qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) con formalizzazione del dirigente scolastico</p>
---	--	--

SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITA' SCOLASTICA PER UN PERIODO SUPERIORE A 15 GIORNI

<p>6. Reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (minacce, violenze psicologiche, atti di bullismo e/o di cyberbullismo, percosse, reati di natura sessuale, ecc...)</p> <p>7. Reati che creino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (incendio, allagamento, ecc...)</p> <p>8. Reati rilevanti anche sul piano penale.</p>	<p>Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni con o senza obbligo di frequenza. Eventuale richiesta di intervento dei servizi competenti</p>	<p>Il consiglio di Istituto (fatto salvo dovere di astensione, es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) con formalizzazione del dirigente scolastico.</p>
--	---	---

SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITA' SCOLASTICA FINO AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO

<p>L'irrogazione di tale sanzione, è prevista alle seguenti condizioni, congiuntamente ricorrenti:</p> <p>9. devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;</p> <p>10. non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico</p>	<p>Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico</p>	<p>Il consiglio di Istituto (fatto salvo il dovere di astensione, es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) con formalizzazione del dirigente scolastico</p>
---	--	---

SANZIONI CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DELLO STUDENTE DALLO SCRUTINIO FINALE O LA NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI

11. L'irrogazione di tale sanzione è prevista nei casi più gravi di quelli già indicati al punto precedente ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate	Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato	Il consiglio di Istituto (fatto salvo il dovere di astensione, es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) con formalizzazione del dirigente scolastico
--	---	--

LE SANZIONI SENZA ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA

Il nuovo testo normativo (art. 4 comma 2) sottolinea la funzione educativa della sanzione disciplinare, rafforzando la possibilità di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. Pertanto, il regolamento d'Istituto "Besta Gloriosi" individua le seguenti attività:

- Volontariato all'interno della comunità scolastica;
- riordino di cataloghi e di archivi presenti nella scuola;
- attività di ricerca;
- produzione di elaborati;
- attività di recupero e/o potenziamento

SANZIONI CHE PREVEDONO L'ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA

Le norme introdotte dal D.P.R.235 tendono anche a sanzionare i comportamenti più gravi; pertanto, il regolamento d'Istituto per le infrazioni di contenuto grave e molto grave prevede l'allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica. Nell'attuazione delle suddette sanzioni il Regolamento si ispira al principio di gradualità della sanzione, in stretta correlazione con la gravità della mancanza disciplinare commessa.

La sanzione disciplinare dovrà specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L 241/1990). Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima. Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà, anche esplicitare i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico

REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA

Art. 1 Finalità e compiti

1. È costituito presso l'IIS "Besta-Gloriosi" di Battipaglia, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R.

24/6/98 n.249 e successive modifiche e integrazioni con D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 e N.M. 31/7/2008, l'Organo di Garanzia.

2. Tale organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate a promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.
3. Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:
 - prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possono emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
 - esaminare i ricorsi presentati dagli studenti dell'istituto in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare comminata a norma del regolamento di disciplina. Il funzionamento dell'O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti o viceversa.
4. Il funzionamento dell'Organo di Garanzia è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e viceversa.

Art. 2 Composizione

1. L'Organo di Garanzia è composto da:
 - il Dirigente Scolastico quale membro di diritto che lo presiede;
 - un docente della scuola membro effettivo e un supplente scelti dai docenti;
 - un genitore membro effettivo e un supplente scelti nel Consiglio d'Istituto;
 - uno studente membro effettivo e uno supplente eletti nel Consiglio d'Istituto.
2. I componenti restano in carica tre anni. Fino alla designazione del nuovo componente resta in carica il precedente componente, al fine di consentire la funzionalità dell'organo.
3. Ciascuno dei membri indicati verrà sostituito, in caso di temporanea impossibilità, dal supplente.
4. I genitori e gli studenti componenti dell'OG non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla stessa classe del proprio figlio o compagno.
5. Gli insegnanti componenti dell'OG non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono essi stessi coinvolti.
6. Non può partecipare alla seduta il genitore al cui figlio è stata comminata una sanzione oggetto di convocazione dell'O.G. né lo studente/studentessa cui è stata comminata la sanzione per cui si è proceduto alla convocazione dell'O.G.
7. Nel caso si verifichi una di tali situazioni, i componenti incompatibili devono essere sostituiti dai supplenti.

Art. 3 Modalità di funzionamento

1. L'Organo di Garanzia è convocato e presieduto dal Dirigente Scolastico; è facoltà del Presidente designare un vicepresidente. La funzione di segretario verbalizzante viene svolta da uno dei componenti designato dal Presidente.
2. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il presidente può convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo.
3. Ciascun componente è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'organo di garanzia e non può

assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia

4. Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia devono essere adottate da una votazione nella quale non è ammessa l'astensione e il cui esito sarà citato nel verbale. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente in carica durante la seduta.
5. Il verbale della riunione dell'Organo di Garanzia è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.
6. L'Organo di Garanzia si riunisce con almeno tre membri di cui uno delle componenti studenti o genitori.

Art. 4 Ricorsi per le problematiche studenti-insegnanti o con altro personale scolastico e per l'applicazione dello Statuto

- 1- L'Organo di Garanzia prende in considerazione e si pronuncia sui conflitti interni alla scuola in merito all'applicazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti e sui problemi inerenti al rapporto studenti/insegnanti.
- 2- Per problemi che attengono al rapporto tra insegnanti e studenti si intendono tutti i problemi relativi tanto alla didattica quanto alle relazioni che coinvolgono sezioni, classi o parti significative delle stesse o anche singoli studenti.
- 3- L'Organo di Garanzia promuove con finalità di prevenzione ogni attività utile a verificare e migliorare la qualità dei rapporti tra insegnanti e studenti, attraverso incontri di formazione, questionari, monitoraggi ed ogni altra iniziativa dedicata al fine.
- 4- L'Organo di Garanzia riceve, inoltre, segnalazioni da chiunque vi abbia interesse, ed in particolare da parte dei rappresentanti di classe (genitori e studenti), in ordine a problemi emersi nel corso di assemblee di classe.
- 5- L'Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico (o dal suo sostituto designato), che è tenuto a convocarlo ogni volta pervenga una segnalazione.
- 6- Sulla base della segnalazione ricevuta, l'Organo di Garanzia, collettivamente, ovvero per mezzo di uno o più dei suoi componenti o di altri genitori, insegnanti o studenti appositamente delegati, si impegna a raccogliere informazioni documentate, decidendo poi a maggioranza (con eventuale voto prevalente del Presidente) se il problema sollevato meriti attenzione e debba essere avviato a soluzione, adottando in tal caso tutte le opportune iniziative.

Art. 5 Ricorsi per le sanzioni disciplinari

1. Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina, può essere presentato dall'alunno, se maggiorenne, o da uno dei genitori, o chi per essi eserciti la patria potestà, se minorenni, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all'accaduto. Non sono prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dallo stesso.
2. il ricorso deve essere presentato in segreteria entro il termine prescritto di 15 giorni dalla comunicazione della sanzione, come da Regolamento di Istituto. I ricorsi presentati fuori termini, non saranno in nessun caso accolti.
3. L'impugnazione si propone con atto scritto indirizzato al Presidente dell'Organo di Garanzia nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo, l'organo che lo ha emesso, e sono enunciati:
 - a) i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;

- b) le richieste;
 - c) i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta;
 - d) l'interesse a ricorrere (solo se l'impugnazione non è proposta dall'alunno destinatario del provvedimento disciplinare, dai suoi genitori o da chi ne fa le veci).
4. Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e documentazione integrativa.
 5. Ricevuto il ricorso, il Presidente o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente che propone la sanzione, dell'alunno, della famiglia, del Consiglio di classe, del dirigente, o di chi sia stato coinvolto o citato.
 6. Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'Organo di Garanzia
 7. Il Presidente, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento dell'impugnazione convoca l'Organo di Garanzia e chiama a partecipare alla seduta lo studente a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare. Lo studente minorenni può farsi assistere da un genitore. Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di un non docente, anch'egli può essere chiamato a partecipare alla seduta. Le loro testimonianze sono rese a verbale. Nell'udienza, il presidente o il componente istruttore da lui delegato fa la relazione della causa. Dopo la relazione l'alunno espone la sua tesi e risponde alle eventuali domande dei componenti dell'Organo di Garanzia. Esaurita tale fase, il Presidente dichiara chiuso il dibattimento. La decisione è adottata, in camera di consiglio, subito dopo la chiusura del dibattimento.
 8. L'Organo di Garanzia può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utili alla scuola, tenuto conto della disponibilità dei locali per svolgere tali attività, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, secondo modalità concordate tra l'Ufficio di Presidenza e il coordinatore di classe.
 9. La deliberazione dell'Organo di Garanzia viene trasmessa per iscritto al Dirigente ed esposta di norma all'albo dell'istituto. In caso di conferma, modifica o annullamento, il Dirigente provvederà ad informare del fatto il Consiglio di classe tramite il diario di classe e la famiglia dell'alunno mediante raccomandata.
 10. La famiglia dell'alunno sarà avvertita mediante raccomandata.

PARTE SECONDA - NORME RIGUARDANTI I DOCENTI

Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (Allegato in appendice)

PARTE TERZA - PERSONALE

TITOLO I - PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO, DIRETTIVO E ISPETTIVO; PERSONALE NON DOCENTE

- Codice di comportamento del MIUR (Vedi appendice)
- CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 (vedi appendice)
- Circolare 88 e suoi allegati – 08/11/2010 - nuove norme in materia disciplinare: personale della scuola (vedi appendice)
- Decreto Legislativo 27 Ottobre 2009 n. 150 Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e

- trasparenza delle pubbliche amministrazioni. (09G0164) - (vedi appendice)
- Estratto Decreto Legislativo 165/2001 (vedi appendice)

PARTE QUARTA - NORME RIGUARDANTI GLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 1- Disposizioni generali sul funzionamento

La convocazione degli Organi Collegiali dell'Istituto deve essere predisposta con circolare pubblicata su Albo Pretorio ed in Bacheca Argo Docenti con preavviso non inferiore a cinque giorni rispetto alla data di riunione. In casi straordinari, a giudizio del presidente, è ammessa convocazione d'urgenza con preavviso non inferiore alle ventiquattro ore.

La convocazione deve indicare la data, l'ora d'inizio e di conclusione dei lavori, nonché l'ordine del giorno, che deve essere formulato in modo chiaro. Modifiche ed integrazioni all'ordine del giorno sono consentite soltanto su decisione unanime dei presenti.

Di ogni seduta di ciascun organo collegiale viene redatto il relativo processo verbale che, steso su apposito registro a pagine numerate o su modelli rilegati annualmente in successione cronologica, viene firmato dal presidente e dal segretario. Il verbale deve contenere le delibere assunte; gli interventi individuali sono verbalizzati su richiesta degli interessati.

Prima dell'avvio delle lezioni, il Dirigente predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione didattica-educativa, e con la stessa procedura è modificato nel corso dell'anno scolastico per far fronte a nuove esigenze.

TITOLO I - I Consigli di classe

Art.2 - La composizione e le competenze sono quelle fissate dall'Art.5 del D.Lg 16 aprile 1994 n.297.

Il consiglio di classe si riunisce nei giorni fissati nella programmazione annuale ed è convocato dal Dirigente o da un suo delegato. È convocato, inoltre, ogni qualvolta il dirigente ne ravvisi la necessità o ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti, compresi, per le materie di competenza dal consiglio di classe nella sua componente allargata, i genitori e gli alunni.

La convocazione dovrà avvenire con le modalità e nei termini previsti dall'art.1 (Parte Quarta – Disposizioni generali sul funzionamento). Per ciascun consiglio di classe viene nominato dal dirigente un coordinatore con i seguenti compiti: presidenza delle riunioni su delega del dirigente, coordinamento delle attività programmate dal consiglio di classe azione referente nei confronti del Collegio dei Docenti su temi e problemi didattico educativi, azione referente nei confronti della Presidenza e delle famiglie sulla frequenza, il profitto, la disciplina della classe e dei singoli alunni.

TITOLO II - Il Collegio dei docenti

Art.3- La composizione, le competenze e le modalità di funzionamento sono quelle fissate dall'Art.7 del D.Lg. 16 aprile 1994 n.297 e successive modifiche.

Si riunisce nei giorni fissati nella programmazione annuale, in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni. Si insedia all'inizio di ogni anno scolastico, si riunisce almeno una volta a quadrimestre ed è convocato dal dirigente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di Classe. La convocazione dovrà avvenire con le modalità e nei termini previsti dal precedente art. 1. Il collegio dei Docenti, ferme restando le norme di cui al citato art. 7 D.Lg. 16 aprile

1994 n.297, può darsi un autonomo Regolamento che, pubblicato all'Albo dell'Istituto, diventa parte integrante del presente

TITOLO III - Il Consiglio d'Istituto e la Giunta esecutiva

Art. 4- La composizione, le competenze e le modalità di funzionamento del consiglio d'Istituto e della giunta esecutiva sono quelle fissate dagli Art.8 e 10 del D.Lg 16 aprile 1994 n.297 e successive modifiche. Il Consiglio d'Istituto è convocato dal suo presidente o, in caso di impedimento dal vicepresidente. La prima convocazione, successiva al rinnovo, è effettuata dal dirigente. Il presidente deve convocare il Consiglio su richiesta del presidente della Giunta Esecutiva (eletta in seno al Consiglio stesso) o della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso, con esclusione del presidente. La convocazione dovrà avvenire con le modalità e nei termini previsti dal precedente art. 1. Il Consiglio di Istituto può darsi un proprio Regolamento che, pubblicato all'albo dell'Istituto, diventa parte integrante del presente.

NORME RIGUARDANTI LE ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI

Art. 5 (Funzione delle assemblee). Le assemblee degli studenti costituiscono occasione di crescita democratica, approfondimento dei problemi della scuola.

Art. 6 - (Diritto di assemblea). Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste dagli articoli 12, 13 e 14 del decreto legislativo 16.4.1994 n. 297. Il diritto di riunioni in assemblea è subordinato alla presenza delle condizioni di sicurezza.

Art. 7 - (Regolamenti degli organismi studenteschi). Il regolamento interno per il funzionamento dell'Assemblea d'istituto e del Comitato studentesco viene inviato al Dirigente Scolastico e al Consiglio di Istituto, che ne valutano la conformità ai regolamenti di istituto. Deve altresì essere comunicata al Dirigente Scolastico la composizione del Comitato studentesco.

TITOLO I - Assemblea d'Istituto

Art. 8 - (Partecipazione). La partecipazione all'Assemblea di Istituto è volontaria.

Art. 9 - (Convocazione). L'Assemblea d'Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato studentesco o di almeno il dieci per cento degli studenti. La data di convocazione e l'ordine del giorno devono essere comunicati al Dirigente Scolastico, **tramite la Segreteria alunni**, almeno cinque giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea. Non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana.

Art. 10 - (Svolgimento). L'Assemblea d' Istituto inizia dalla quarta ora di lezione e si conclude al termine dei lavori. La giornata dell'assemblea è così organizzata:

- prima ora di lezione;
- seconda ora Assemblea in Aula Magna dei rappresentanti di Classe con i Rappresentanti d'Istituto; in classe si svolgeranno attività di recupero e/o approfondimento;
- terza ora assemblea di classe;
- quarta ora assemblea d'istituto all'aperto nel cortile interno; in caso di condizioni meteorologiche avverse o di comportamenti non adeguati, l'assemblea si terrà in modalità "a distanza" su Piattaforma "Workspace" con i soli rappresentanti d'istituto in Aula Magna;
- i rappresentanti sono tenuti a redigere specifico verbale che viene sottoposto all'attenzione del Dirigente Scolastico. Solo dopo aver visionato il verbale, il D.S. autorizzerà l'assemblea successiva.

Art. 11 - (Vigilanza). Il Presidente dell'Assemblea assicura e controlla, con opportune forme organizzative,

che il comportamento dei singoli partecipanti non contravvenga al regolamento di Istituto, e non sia tale da impedire il corretto svolgimento dei lavori.

Durante l'Assemblea, i docenti in servizio e non impegnati in classe sono incaricati della vigilanza. Quando rilevino disordini nei lavori, ne danno comunicazione al Dirigente Scolastico che, sentito il Presidente dell'Assemblea, può sospendere l'Assemblea stessa e far riprendere le lezioni.

Durante l'assemblea i cancelli dell'Istituto rimangono chiusi.

TITOLO II - Assemblea di classe

Art. 12 - (Convocazione e durata). La richiesta di Assemblea di classe è formulata dai Rappresentanti degli studenti o dalla maggioranza degli studenti della classe almeno cinque giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.

Art. 13 - (Procedura di convocazione). Ai sensi degli artt. 12-13-14 del Decreto Legislativo 16.1.1994 n. 297 l'Assemblea di classe:

- a. è consentita nel limite di un'ora al mese, a partire dalla terza ora di lezione;
- b. si svolge nello stesso giorno dell'assemblea d'Istituto – vedi art. 10

Art. 14 - (Verbale). Dell'Assemblea va redatto apposito verbale. La mancata consegna al Dirigente del verbale preclude la possibilità di richiedere altra assemblea.

Art. 15 - (Vigilanza). Il docente in servizio durante lo svolgimento dell'Assemblea di classe è incaricato alla vigilanza: quando rilevi condizioni che non consentono lo svolgimento dei lavori, può chiedere l'intervento della Presidenza per la sospensione dell'Assemblea e la ripresa delle lezioni; può inoltre far verbalizzare comportamenti scorretti o non rispettosi.

PARTE QUINTA - NORME RIGUARDANTI LE USCITE E I VIAGGI DI ISTRUZIONE

Art. 1 – PREMESSA

L'arricchimento dell'offerta formativa è un prodotto specifico, il principale dell'autonomia scolastica. Tale arricchimento comporta una parte, non certo trascurabile, di attività diverse da quelle tradizionali; si tratta anche di attività "fuori aula", le quali possono essere parte integrante delle discipline curriculari o parte aggiuntiva delle stesse o del curriculum. Una parte importante dell'attività "fuori aula" è sicuramente rappresentata dai viaggi di istruzione; con tale termine si intende, nel linguaggio scolastico, non solo l'annuale gita scolastica, ma anche le visite guidate, gli scambi culturali, attività sportive, partecipazione a fiere, mostre, ecc. Per l'importanza che i viaggi di istruzione rivestono nel quadro generale della formazione degli allievi non possono non trovare spazio nella progettazione del PTOF. I viaggi di istruzione presuppongono, in considerazione delle motivazioni culturali, didattiche e professionali che ne costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, una precisa, adeguata pianificazione predisposta dalla scuola fin dall'inizio dell'anno scolastico. Quindi, anche per la realizzazione di questa attività, al pari di qualsiasi altro progetto, si impone un discorso di programmazione, monitoraggio e valutazione; e sono chiamati in causa tanto l'elemento progettuale didattico quanto quello organizzativo e amministrativo-contabile. Determinante nella scuola dell'autonomia sono la semplificazione delle procedure e l'organizzazione, al fine di raggiungere gli obiettivi concordati. In particolare, per tutta l'organizzazione delle attività "fuori aula", si ritiene che gli obiettivi possano essere raggiunti solo attraverso un responsabile rispetto di regole concordate. Di qui la proposta di un regolamento per definire in modo

coordinato i compiti e gli adempimenti delle figure coinvolte, a vario titolo, nell'organizzazione dei viaggi di istruzione.

PARTE SESTA – ALTRI REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELLE AULE, DEI LABORATORI E DEGLI SPAZI COMUNI

TITOLO I - Le aule

Art. 1 - Gli utenti sono tenuti al rispetto di qualsiasi arredo e strumentazione presente nelle aule che non devono subire alcun tipo di danneggiamento.

Art. 2 - **(Uso di attrezzature)**. L'utilizzo di PC, televisori, videoregistratori, ed ogni altra strumentazione, è esclusivamente a scopo didattico. In casi di danneggiamento alle attrezzature, qualora non sia individuabile un singolo responsabile ne è responsabile l'intera classe. Nell'utilizzo dei PC gli utenti sono tenuti ad osservare le norme di cui al regolamento dei laboratori di informatica.

Art. 3 - **(Esclusione di responsabilità)**. La scuola non assume alcuna responsabilità in ordine alla custodia di quanto lasciato nella classe o in altri spazi della scuola.

Art. 4 - **(Corridoi e atri)**. Il transito nei corridoi e negli atri avviene ordinatamente, e senza recare disturbo all'attività didattica nelle aule.

TITOLO II - Spazi comuni esterni

Art. 5 - **(Spazi comuni esterni)**. Gli utenti della scuola accedono agli spazi comuni esterni in modo da non recare disturbo alle attività didattiche.

Qualora si utilizzino sedie o arredi, essi vanno riposti correttamente al termine dell'uso. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto negli spazi comuni esterni.

Art. 6 - **(Vigilanza)**. L'utilizzo degli spazi comuni esterni nel corso delle attività didattiche avviene sotto la vigilanza dei docenti interessati.

REGOLAMENTO USO RETE WIRELESS

1. Oggetto

1.1 Il presente regolamento definisce le condizioni generali di gestione del servizio di rete senza fili (wireless o WiFi) dell'Istituto "Besta Gloriosi".

1.2 Per gestore del servizio si intende l'istituto scolastico; per utente si intende chi utilizza il servizio (docente o personale ATA); per servizio si intende la connettività wireless ad internet, concessa esclusivamente per finalità didattiche.

1.3 Il servizio è gratuito e riservato esclusivamente ai Docenti e al personale ATA in servizio presso l'istituto. Non c'è alcun onere e/o costo di installazione per l'utente del servizio; si precisa, però, che resta a carico dell'utente l'onere di dotarsi a propria cura e spesa della strumentazione tecnica necessaria per accedere al servizio.

1.4 Con il primo utilizzo del servizio, l'utente dichiara di aver attentamente letto ed espressamente accettato tutti i termini e le condizioni di utilizzo del servizio espressamente indicate nel presente regolamento.

1.5 In nessun caso il gestore può essere ritenuto responsabile del mancato e/o inesatto adempimento da parte dell'utente di ogni eventuale procedura di legge e regolamento.

2. Durata del servizio

2.1 Il gestore si riserva il diritto di sospendere e/o interrompere e/o variare, in qualsiasi momento e senza

onere di preavviso, il servizio e non potrà comunque essere considerato responsabile nei confronti sia dell'utente sia di terzi per l'intervenuta sospensione ovvero interruzione del servizio stesso.

2.2 Il gestore potrà integrare e/o modificare unilateralmente, in qualsiasi momento e senza preavviso, le condizioni e i termini del presente regolamento. Le eventuali modifiche e/o integrazioni potranno essere comunicate all'utente, tramite comunicazione sulla pagina di login. La continuazione nell'utilizzo del servizio successivamente alla comunicazione implica di fatto l'accettazione delle nuove condizioni.

3. Obblighi dell'utente

3.1 L'utente s'impegna a non consentire l'utilizzo, a qualunque titolo, del servizio a terzi, del cui comportamento in rete si assume, in ogni caso, la responsabilità.

3.2 L'utente si impegna a non utilizzare il servizio per effettuare comunicazioni che arrechino danni o turbative alla rete o a terzi o che violino le leggi e i regolamenti vigenti. In particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, l'utente si impegna a non immettere in rete, attraverso il servizio, materiale in violazione della legge sul diritto d'autore, o di altri diritti di proprietà intellettuale o industriale.

3.3 L'utente si impegna ad utilizzare il servizio esclusivamente per i fini per cui è stato concesso, in particolare si impegna a non utilizzare il servizio per fini commerciali; si impegna a non inviare tramite posta elettronica messaggi pubblicitari e/o promozionali; si impegna a non inviare comunicazioni ad altri utenti e/o gruppi di discussione senza che sia stato richiesto ed ottenuto il relativo consenso ovvero senza che tale invio sia stato sollecitato in modo esplicito (spam); si impegna a non trasferire grosse mole di dati, se non effettivamente necessario. Si impegna inoltre a non violare il segreto della corrispondenza personale e il diritto alla riservatezza; si impegna a non trasmettere materiale e/o messaggi che incoraggino terzi a mettere in atto una condotta illecita e/o criminosa passibile di responsabilità penale o civile; si impegna a non immettere in rete informazioni che possano presentare forme o contenuti di carattere pornografico, osceno, blasfemo, razzista, diffamatorio o offensivo.

Si impegna altresì a non utilizzare reti Ad-Hoc o altri strumenti (ad esempio sniffer) nelle aree di copertura che potrebbero influenzare negativamente le prestazioni della rete oltre che violare il diritto alla privacy degli utenti dell'Istituto; si impegna a rispettare le norme di buona educazione in uso sulla rete Internet (note come "Netiquette" divenute standard nel documento noto come "RFC 1855"); si impegna a rispettare le regole e le indicazioni operative che gli verranno date dal gestore.

3.4 L'utente garantisce l'utilizzo di programmi a lui legittimamente concessi su licenza o di aver ottenuto l'autorizzazione all'impiego dell'hardware e del software necessari per fruire del servizio.

3.5 L'utente si impegna a non utilizzare PC forniti di scheda wireless occupando il canale radio per scopi diversi da quelli di ricevere il servizio di rete wireless fornito dall'istituto, nè tantomeno ad installare access point senza aver ricevuto esplicito consenso da parte del gestore.

3.6 Il gestore si riserva il diritto di sospendere unilateralmente e in qualsiasi momento il servizio, senza obbligo di alcuna motivazione né di preavviso e senza dover alcun indennizzo, qualora rilevi, a suo insindacabile giudizio, che l'utente abbia violato anche solo uno degli obblighi del presente regolamento. Tale violazione potrà dare luogo anche a provvedimenti disciplinari e ad azioni giudiziarie di rivalsa e/o risarcimento danni.

3.7 L'accesso alla rete interna dei laboratori dell'istituto, sia tramite la modalità wireless, sia tramite l'utilizzo della rete cablata, e la conseguente fruizione dei materiali condivisi sulle cartelle dei server dei laboratori di Istituto, obbliga l'utente ad un comportamento particolarmente attento nell'utilizzo di tutti i file e programmi condivisi.

4. Responsabilità

4.1 L'utente è responsabile di ogni violazione del presente accordo e si impegna a manlevare, sostanzialmente e processualmente, il gestore, tenendolo indenne da qualsiasi pretesa anche di terzi a qualsivoglia titolo, comunque avente causa della violazione del presente regolamento e/o dalla violazione di leggi o provvedimenti amministrativi.

4.2 L'utente si assume ogni responsabilità ed onere circa il contenuto e le forme delle comunicazioni realizzate tramite il servizio e si impegna a tenere indenne il gestore da ogni pretesa o azione che dovesse essere rivolta al gestore medesimo da qualunque soggetto, in conseguenza a tali comunicazioni. Con tale presa di responsabilità, l'utente esonera espressamente il gestore da qualunque responsabilità e onere di accertamento e/o controllo al riguardo.

4.3 L'utente s'impegna a tenere indenne il gestore da tutte le perdite, danni, costi e oneri, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sostenute dal gestore in conseguenza dell'utilizzo del

servizio messo a disposizione dell'utente.

4.4 Il servizio di rete wifi è fornito mediante l'utilizzo di frequenze in banda condivisa e limitata protezione contro interferenza, dunque l'erogazione del servizio e la sua qualità non sono garantite.

4.5 Il gestore non sarà responsabile verso l'utente e/o suoi aventi causa e verso terzi per i danni diretti, indiretti o consequenziali al funzionamento del servizio; né risponderà delle perdite e dei costi sopportati in conseguenza a sospensioni o interruzioni del servizio.

5. Riservatezza

5.1 L'accesso al servizio avviene mediante un codice voucher. L'utente è informato del fatto che la conoscenza delle credenziali da parte di terzi consentirebbe a questi ultimi l'utilizzo del servizio in nome dell'utente medesimo. L'utente è responsabile della conservazione e della riservatezza di tali credenziali e, conseguentemente, rimane responsabile per tutti gli usi ad essa connessi o correlati (ivi compresi danni e conseguenze pregiudizievoli arrecati al gestore e/o a terzi, a qualsiasi titolo dipendenti dall'utente).

5.2 L'utente si impegna a comunicare quanto prima al gestore l'eventuale furto, smarrimento o perdita del codice voucher. In particolare, in caso di furto, l'utente si impegna a darne comunicazione tempestiva al Dirigente Scolastico e richiedendone una nuova al gestore. In ogni caso, resta inteso che l'utente sarà responsabile delle conseguenze derivanti dal furto, dalla perdita o dallo smarrimento di tale password.

5.3 L'utente prende atto ed accetta l'esistenza del registro dei collegamenti (noto come "log") mantenuto dal gestore, ed il gestore adotta misure tecniche ed organizzative necessarie a garantire la riservatezza di tale registro.

5.4 L'utente prende atto ed accetta che le frequenze radio ed il traffico di rete wireless potranno essere sorvegliate allo scopo di mantenere le prestazioni della rete wireless ad un livello adeguato oltre che per garantire il corretto utilizzo del servizio.

Il Dirigente Scolastico

APPENDICE

1. Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni DPR 62/2013 - (GU n°129 del 4.6.2013);
2. Per il personale DOCENTE:
 - a. L'art.29 CCNL Scuola firmato in data 19.04.2018
 - b. Gli artt.492 sino a 499 d.lgs. 297/1994
 - c. modificazioni ed integrazioni all'articolo 498 comma 1 di cui all'art. 29 comma 3 del CCNL Scuola 2016/018 firmato in data 19/04/2018.
3. Per il personale ATA:
 - a. gli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 di cui al TITOLO III RESPONSABILITA' DISCIPLINARE del CCNL comparto scuola 2016/201/ firmato in data 19/04/2018.
4. D. Lgs 150/09 –stralcio: Capo V Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici
5. Circ. MIUR n. 88 dell'8/11/2010: Applicazione D. Lgs 150/09 al personale della scuola
6. D. Lgs 165/2001 (artt.53, 55,55 bis, 55 ter, 55 quater e 55 sexies).
7. Tabella 1 C.M. 88 – Procedimento disciplinare per tutto il personale scolastico ai sensi del D.Lgs 150/2009
8. Tabella 2 C.M. 88 – Personale ATA: infrazioni, sanzioni disciplinari e sospensione cautelare
9. Tabella 3 C.M. 88 – Personale docente: infrazioni, sanzioni disciplinari e sospensione cautelare
10. DECRETO LEGISLATIVO 20 giugno 2016, n. 116 - Modifiche all'articolo 55-quater del D.Lg.30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare.
11. DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 75. Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a) , c) , e) , f) , g) , h) , l) m) , n) , o) , q) , r) , s) e z) , della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
12. REGOLAMENTO USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE